



ASSOLOMBARDA

Zona Adda Martesana Incontro sullo smart working

Salute e sicurezza nel lavoro agile

Speaker

Andrea Burlini, Assolombarda

19 luglio 2021

Salute e sicurezza nel lavoro agile

Informativa - L.n. 81/2017

- Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (**RLS**), con cadenza almeno annuale, un'**informativa** scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (v. schema OPP di Milano al seguente link: **<http://www.assolombarda.it/servizi/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/informazioni/lavoro-agile-indicazioni-dellopp-di-milano-sulla-informativa>**)
- Il lavoratore è tenuto a **cooperare** all'attuazione delle **misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro** per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali

Salute e sicurezza nel lavoro agile

Formazione D.Lgs. n. 81/2008

Il Datore di lavoro garantisce la **formazione** per lavoratori, preposti e dirigenti **adeguata in virtù delle modifiche organizzative** legate all'introduzione del lavoro agile:

- *La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, co. 6, D.Lgs. n. 81/2008)*
- *I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 37, co. 7, D.Lgs. n. 81/2008)*

Salute e sicurezza nel lavoro agile

Cambiamenti organizzativi ex D.Lgs. n. 81/2008

Aggiornamento del DVR (con il supporto delle figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008, es. RSPP, RLS etc.):

- La valutazione dei rischi *deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro* (art. 28, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008)
- *La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della **organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori**. A seguito di tale rielaborazione, **le misure di prevenzione debbono essere aggiornate*** (art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 81/2008)
- Obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti di *aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai **mutamenti organizzativi e produttivi** che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro* (art. 18, lett. z, D.Lgs. n. 81/2008)

Salute e sicurezza nel lavoro agile

Controllo sul rispetto degli aspetti di sicurezza

- Art. 20 – «I **lavoratori** devono in particolare: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza (...);
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto (...) qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza»
- Art. 19 - «I **preposti**, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza (...) e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti»
- Art. 18 – «Il **datore di lavoro e i dirigenti** sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 e 20, (...) ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti»

Salute e sicurezza nel lavoro agile

Scenario Covid e Sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 81/2008

- L'approccio alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore agile in periodo Covid-19 deve tenere conto delle peculiarità del momento e le misure di prevenzione saranno adeguate alla realtà emergenziale attuale
- La **Sorveglianza sanitaria**, ove necessaria, è svolta dal **medico competente** e riguarda anche aspetti legati alla situazione emergenziale attuale: es. stress lavoro-correlato, disagio, ergonomia, ansia ecc.

Salute e sicurezza nel lavoro agile

Video terminalisti

- Definizione «*Lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per **venti ore settimanali**, dedotte le interruzioni*»
- Il video terminalista, ha diritto ad una **interruzione** della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività
- In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il video terminalista ha diritto ad una **pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale**



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it
Seguici su

